

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 20-6422

**Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL AL per la Pediatria di Libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta / revoca del Medico. Modifica della DGR 20-5704 del 23 aprile 2013.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l' art. 25 della Legge 833/78 che prevede che l'assistenza primaria sia organizzata in via prioritaria per ambiti comunali;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale-per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 s.m.i.- del 15 dicembre 2005 (nel prosieguo, "ACN PLS")-che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

visto l'art. 32, comma 5, ACN PLS che dispone che *"in ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri"*;

visto l'art 32, comma 14, ACN PLS che recita:*"in caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti"*;

visto l'art. 6, comma 2, Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 20-5960 del 17 giugno 2013 -*"In ogni ambito territoriale dovrà essere assicurata la presenza di almeno due pediatri, anche eventualmente modificando gli ambiti territoriali, al fine di garantire la libera scelta e l'accessibilità all'assistenza pediatrica, con conservazione per il pediatra delle scelte in carico come previsto dall'art. 32, comma 14, ACN vigente"*- conforme al precitato art. 32, comma 5, ACN e, al contempo, attuativo dello stesso in quanto prevede il ricorso alla procedura della modifica degli ambiti territoriali quale mezzo per assicurare l'effettività del principio della libera scelta del pediatra;

dato atto che in alcune AA.SS.LL. piemontesi, gli ambiti territoriali di scelta per la pediatria così come definiti attualmente presentano grosse problematiche organizzative;

dato atto che l'ASL AL è articolata in sette Distretti qui di seguito specificati:

DISTRETTO ALESSANDRIA

DISTRETTO TORTONA

DISTRETTO ACQUI

DISTRETTO NOVI LIGURE

DISTRETTO OVADA

DISTRETTO VALENZA

DISTRETTO CASALE MONFERRATO

dato atto che il Distretto di Alessandria, a seguito di modifica operata con DGR n. 20-5704 del 23 aprile 2013, risulta costituito da due ambiti territoriali comprendenti i comuni sottolencati:

Ambito 1 pediatri inseriti:9

ALESSANDRIA, BERGAMASCO, CARENTINO, CASTELLETTO MONFERRATO, CUCCARO MONFERRATO, FELIZZANO, FUBINE, LU, MASIO, MONTECASTELLO, OVIGLIO, PIETRAMARAZZI, PIOVERA, QUARGNENTO, QUATTORDIO, RIVARONE, SOLERO

Ambito 2 pediatri inseriti:1

BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENGO, CASAL CERMELLI, CASTELLAZZO BORMIDA, CASTELSPINA, FRASCARO, FRUGAROLO, GAMALERO, PREDOSA, SEZZADIO

preso atto del parere favorevole del Comitato Aziendale, come prescritto dall'art. 23, comma 3, lettera d) dell'ACN PLS pronunciato in data 24 luglio 2013;

vista la deliberazione n. 2013/631 dell' 8 agosto 2013 a firma del Direttore Generale dell'A.S.L. AL, con la quale, valutate le esigenze locali, viene richiesto un riesame e una ridefinizione degli ambiti territoriali con osservanza della norma di cui all'art. 6, comma 2, dell' Accordo Integrativo Regionale recepito con D.G.R. n. 20-5960 del 17 giugno 2013, (che prescrive il rispetto del rapporto ottimale anche nella determinazione di un nuovo ambito territoriale) poichè il numero degli assistibili 0-6 anni alla data del 31 dicembre 2012 è pari, nell'Ambito 1, a 5862 e, nell'Ambito 2, a 780;

valutata la proposta della Azienda e l'opportunità di una ridefinizione degli ambiti territoriali al fine di garantire un'adeguata assistenza medica, dando così concreta applicazione al principio di libera scelta del pediatra, considerato che nell' "ambito 2" attualmente non è possibile procedere all'inserimento di un altro medico poichè la popolazione pediatrica, come detto, è di 780, mentre il rapporto ottimale è dato da 1 pediatra ogni 600 bambini o frazione superiore a 300;

visti gli artt. 19, comma 2, e 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visti gli artt. 23 e 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005 s.m.i.;

visto l' art. 6 dell'Accordo Regionale Integrativo per la pediatria di libera scelta recepito con DGR n. 20-5960 del 17 giugno 2013;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale condividendo le proposte del Relatore a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l' accorpamento dei due attuali ambiti di scelta ("Alessandria" e "Castellazzo Bormida") - determinandosi, così, un unico ambito territoriale di scelta, afferente il Distretto di Alessandria dell' ASL AL, entro il quale l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/ revoca del pediatra di libera- come qui di seguito specificato:

Distretto di Alessandria

ALESSANDRIA, BERGAMASCO, CARENTINO, CASTELLETTO MONFERRATO, CUCCARO MONFERRATO, FELIZZANO, FUBINE LU, MASIO, MONTECASTELLO, OVIGLIO, PIETRAMARAZZI, PIOVERA, QUARGNENTO, QUATTORDIO, RIVARONE, SOLERO, BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENCO, CASAL CERMELLI, CASTELLAZZO BORMIDA, CASTELSPINA, FRASCARO, FRUGAROLO, GAMALERO, PREDOSA,SEZZADIO

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)